

(N. 1319)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1950**

Modifica dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo primo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° marzo 1949, n. 55, detta, all'articolo 2, norme transitorie per la disciplina dei concorsi sanitari presso enti locali, stabilendo, nell'intento di facilitare la sistemazione dei sanitari non di ruolo in servizio presso gli enti stessi, che, a deroga parziale e temporanea del Regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni componente della Commissione giudicatrice disponga di quindici punti per il giudizio dei titoli e di quindici punti per il giudizio delle prove di esame.

Il titolo I del Regolamento anzidetto prevede, per i concorsi a posti di ufficiale sanitario, oltre che prove pratiche e prove orali, anche due prove scritte.

La mancanza di accenni alla valutazione di siffatte prove nella legge 1949, n. 55, ha reso possibile il dubbio se, nel silenzio della legge, le prove scritte di esame dovessero intendersi implicitamente abolite, oppure se le norme relative dovessero intendersi limitate ai soli esami orali, fermo restando, per le prove scritte, il disposto del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281. Il Consiglio di Stato ritenne, da parte sua, che detto silenzio dovesse interpretarsi come abolizione delle prove scritte.

In tali dubbiezze, mentre da un lato si provvede a mantenere sospesi i concorsi per i posti di ufficiale sanitario a suo tempo banditi, si è ritenuto dall'altro opportuno risolvere la

questione in via legislativa, considerata la manifesta necessità di assicurare un severo vaglio delle capacità degli aspiranti a ben disimpegnare le delicate ed importanti mansioni devolute all'ufficiale sanitario.

A differenza di tutti gli altri dipendenti sanitari locali, l'ufficiale sanitario disimpegna mansioni ed esplica funzioni che interessano direttamente l'amministrazione sanitaria statale.

Infatti egli è nominato dal Prefetto ed ha la qualifica di ufficiale governativo (articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie). Inoltre il complesso delle attribuzioni conferite ai Prefetti in materia di nomina e di stato giuridico degli ufficiali sanitari dimostra nella maniera più evidente che l'intero rapporto di impiego dell'ufficiale è regolato dalle stesse norme che si applicano ai funzionari governativi (Consiglio di Stato, Sezione V, 18 aprile 1931, Vallaro contro comune di Sestri Levante).

Già nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, era contenuta una regolamentazione autonoma dei concorsi degli ufficiali sanitari, con caratteristiche differenti e prove più severe nei confronti degli altri concorsi locali.

È necessario pertanto che anche nella disciplina transitoria prevista dalla più volte ricordata legge 1949, n. 55, venga, per le cennate considerazioni, mantenuta tale differenziazione.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che sancisce il mantenimento delle

prove scritte di esami nei concorsi di cui trattasi.

In compenso, in conformità allo spirito informatore della legge n. 55, che concede speciali transitori benefici ai sanitari interini, esclusi dall'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, viene adeguato, con la proposta modifica, il punteggio dei titoli a quello delle prove di esame, valutando congruamente il servizio di ufficiale sanitario interino.

S'intende che, come per tutti gli altri concorsi effettuati per il reclutamento di personale sanitario, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento n. 281, per ciò che non è disciplinato direttamente dal disegno di legge, così come era del resto in virtù della legge 1° marzo 1949, n. 55.

Tenuto conto delle finalità delle proposte norme, si è ritenuto opportuno escludere espressamente dall'applicazione delle norme stesse i concorsi per titoli di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai quali, come è noto, possono partecipare soltanto gli ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorsi od i medici provinciali e medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Nei concorsi per ufficiale sanitario già banditi alla data del 17 marzo 1950 e non ancora espletati o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in luogo delle corrispondenti disposizioni contenute nell'articolo 2, lettera a) della legge 1° marzo 1949, n. 55, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti comma.

Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e di 50 punti per il giudi-

zio delle prove di esame. Per queste ultime ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove pratiche e scritte e di 10 punti per la prova orale.

Dei 50 punti assegnati al giudizio dei titoli, sono riservati punti 30 alla valutazione del servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso, ovvero punti 24 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 17. Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di punti 33 sui 50 ad esso attribuiti.